

MINORI E ALIENAZIONE: GIURISPRUDENZA A CONFRONTO

Di Teresa DENNETTA

Il processo della famiglia ha il superiore interesse del Minore e ciò è affermato nella riforma del 2006, legge nr.54 (affido condiviso) e successivamente confermato con il Decreto Legislativo nr. 154 del 28 dicembre 2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione). Questo l'elemento cardine dell'interesse del giudice nell'emettere il provvedimento di giustizia che andrà a regolare il contesto familiare.

In questa disamina analizzerò alcuni dei pronunciamenti più recenti in merito al principio su esposto incominciando dall'art. 337-ter del codice civile, dopo la riorganizzazione introdotta dal DLgs 154 del 28 dicembre 2013.

È solo nell'interesse della prole minorenni che vengono disposte le "modalità di visita e frequentazione dei due genitori" e queste devono essere tali da assicurarli "il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori."

Spesso vi è una tale dinamica comportamentale, non governabile con i canoni della civiltà, della cultura o della educazione civica, che ha, purtroppo, come effetti collaterali quelli di coinvolgere, nella dinamica oppositiva, i "figli" della coppia, siano questi minori o meno.

Alla giurisdizione resta il compito di intervenire nella "separazione personale" dei due partner, giunti al termine della loro vicenda di coppia, dettando, con i provvedimenti provvisori ed urgenti, le Regole per gestire un momento così conflittuale per evitare che i suoi effetti si riversino anche sui figli.

Non potendosi confutare come il soggetto in età evolutiva subisca "comportamenti ablativi della figura dell'altro genitore « e sviluppi "in se" dei comportamenti sintomatici che confermano l'agire dannoso di uno dei genitori in danno dell'altro, la sentenza del 27 giugno 2014 del Tribunale di Roma (Giudice Galterio), si può

MANIPOLAZIONI E VESSAZIONI

RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CONTRIBUTI TEORICO-PRATICI DELL'ASSOCIAZIONE SOS ABUSI PSICOLOGICI

anno 4- n°3 | dicembre 2015

annoverare tra quelle che, nell'esaminare una ipotesi di "alienazione genitoriale" giungano ad affermare come "lo sbilanciamento della minore verso l'area materna" costituisca il motore delle difficoltà relazionali della figlia con il padre.

Il giudice romano arriva a considerare "non mediabile" il conflitto: "è palese che la ricorrente avesse ed abbia un ben minore interesse alla mediazione, ove si consideri che l'operazione di triangolazione, da costei posta in essere nei confronti della figlia, è stata già realizzata, avendo sostanzialmente la figlia finito di introitare, ritenendolo proprio, il punto di vista materno, nei confronti della figura paterna".

La disamina di una tale "realtà relazionale", propria ed interna a quella famiglia, porta il Tribunale di Roma a ritenere violato il preciso riferimento normativo all'affido condiviso nel superiore interesse del minore: "sarebbe stato precipuo onere della madre, quand'anche non direttamente responsabile delle origini del processo di triangolazione, attivarsi al fine di consentire il giusto recupero, da parte della figlia, del ruolo paterno, che nella tutela della bigenitorialità, postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive della minore, da parte del genitore per costei maggiormente referenziale, nei confronti dell'altro". Ecco dunque che la centralità delle figure genitoriali, per la serena e completa crescita del minore, viene riaffermata con forza, e deve essere difesa dagli "effetti" di quei comportamenti, del padre o della madre, che sono "ablative della opposta figura genitoriale".

Ed infine, nel rilevare come il fare "ablative" genitoriale di una parte, concretizzi una vera e propria condotta volta ad ostacolare il precetto normativo dell'affido condiviso "con atteggiamenti sminuenti e denigratori la figura paterna, tali da aver indirettamente indotto la figlia a disattendere il calendario degli incontri con il padre, ed in misura ancor più marcata, e comunque diretta, a contrastarne aprioristicamente il contributo decisionale, senza neppure coinvolgerlo in buona parte delle risoluzioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la crescita della figlia". La vicenda, che è giunta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 6-20 marzo 2013, n. 7041 ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.

MANIPOLAZIONI E VESSAZIONI

RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CONTRIBUTI TEORICO-PRATICI DELL'ASSOCIAZIONE SOS ABUSI PSICOLOGICI

anno 4- n°3 | dicembre 2015

La Cassazione, infatti, evidenzia come «venga in considerazione una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico, ed anzi, come si vedrà, molto controversa» [cfr. sindrome da alienazione genitoriale] ed inoltre, richiamando le censure mosse dalla madre alla validità scientifica di tale disturbo ed alla sua eventuale sussistenza nel caso di specie, mette in rilievo «le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale Diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome o malattia».

La Cassazione dunque non nega l'esistenza generale di questo disturbo in ambito scientifico e conseguentemente giuridico ma conclude con la chiara affermazione che: «di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare».

Attualmente, dunque, si presenta questo l'orientamento della Suprema Corte in merito alla "Sindrome da alienazione genitoriale" che legittimamente, "non presentando alle spalle una solida affermazione e definizione scientifica, non può essere il solo ed essenziale elemento sulla cui base prendere decisioni particolarmente incisive nella vita dei minori coinvolti in ipotesi di crisi familiare".

Proprio dalla lettura di quanto affermato nella sentenza della Corte di cassazione n. 7041/213 comprendiamo quanto sia inutile sotto il profilo giuridico fare riferimento ad una sindrome che viene definita priva del necessario supporto scientifico". D'altro canto gli elementi costitutivi della "sindrome" ovvero il comportamento condizionante del genitore e l'allineamento del minore dovranno essere singolarmente valutati dai Ctù e dal Tribunale come elementi indicativi di una probabile difficoltà o incapacità genitoriale".